I.M.U. 2013 Imposta Municipale Propria anno 2013

UFFICIO: TRIBUTI

RESPONSABILE: AFFORTUNATI SANDRA REFERENTE: GIANNELLINI ROBERTO PIAZZA MUNICIPIO 1

TELEFONO: 055 8373825 FAX: 055 8374118

E mail: tributi@comune .san-godenzo.fi.it

ORARIO APERTURA: Lun. – Mart. – Giov. – Ven (09,00 – 12,00)

Lun – Giov (16,00 – 18,00)

L'Imposta Municipale Unica (IMU), istituita con l'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazione in legge 22.12.2011 n. 214, sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dal 1' gennaio 2012.

IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA IMU è il possesso di immobili di cui al decreto istitutivo dell'ICI (D.LGS 504/92), iscritti o iscrivibili al catasto, aree fabbricabili, terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attivita' di impresa. Tra gli immobili soggetti vi sono ricompresi i fabbricati rurali strumentali per i quali è prevista l'obbligatoria iscrizione al catasto fabbricati.

PER I TERRENI AGRICOLI ed i fabbricati rurali strumentali , essendo il Comune di San Godenzo classificato comune montano, vige l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 8 del d. Lgs 23/2011.

I SOGGETTI OBBLIGATI al pagamento dell'imposta sono i proprietari di immobili ed aree fabbricabili ed i titolari di un diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto obbligato al pagamento dell'IMU è il concessionario.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, l'IMU è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

LA BASE IMPONIBILE IMU è costituita dal valore catastale dei fabbricati ottenuto rivalutando del 5% la rendita catastale vigente al 01.01.2013 e moltiplicando l'importo derivato per i seguenti moltiplicatori diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

CAT. A escluso A10 Χ 160 CAT. C2-C6-C7 X 160 CAT. A10 X 80 CAT. C3-C4-C5 X 140 CAT. B X 140 CAT. D escluso D5 Χ 65 CAT. C1 X 55 CAT. D5 X 80

LE ALIQUOTE IMU IN VIGORE (Deliberazione C.C. n. 49 - 30.10.2012) sono le seguenti:

ALIQUOTA IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE...... 1,06 per cento

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE0,45 per cento

ALIQUOTA PER LE AREE FABBRICABILI1,06 per cento

ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile al catasto come unica unita' immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente .

Sono pertinenze dell'abitazione principale le unita immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2 – C6 - C7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

LA DETRAZIONE per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale compete nella misura di Euro 200, rapportata al periodo di tale condizione è suddivisa in parti uguali tra soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare.

LA MAGGIORE DETRAZIONE di Euro 50 spetta per ogni figlio di eta' inferiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, per un massimo di Euro 400.

LA DETRAZIONE E LA MAGGIORAZIONE spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

RIDUZIONI DI IMPONIBILE IMU sono disposte come seque:

FABBRICATI INAGIBILI :riduzione del 50% FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO D.Lgs 22/2004..riduzione del 50%

IL CALCOLO DELL'IMPOSTA deve essere eseguito applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze. L'imposta e dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

I TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IMU sono i seguenti:

ACCONTO 17 GIUGNO 2013 SALDO 16 DICEMBRE 2013

Prima di eseguire il versamento dell'imposta a saldo si invita a verificare le aliquote definitive vigenti sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato le quali saranno disponibili sul sito internet del Comune.

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA deve essere eseguito esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU ed altri tributi locali) utilizzando i codici tributi sotto indicati . L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro inferiore o superiore:

Tipologia immobili co	dice tributo quota Comune	quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali strumentali	3913	-
Terreni	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Interessi da accertamento IMU	3923	-
Sanzioni da accertamento IIMU	3924	-
Immobili uso produttivo categoria "D"	-	3925
Immobili uso produttivo categoria "D"	(incr.) 3930	-

I TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU sono stati modificati dal D.L. 35/2013. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, su modello approvato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 30.10.2012

D.L. 54 del 21 maggio 2013

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO DELL'IMU SULLE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

- 1) Abitazioni principali e relative pertinenze esclusi fabbricati classificati nelle categorie A1, A8 e A9;
- 2) Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, venti le stesse finalita' degli IACP, isitutiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 245 luglio 1977, n.616.
- 3) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.